



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda e i relativi Allegati;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che ha disposto che il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” venga ridenominato “Ministero della cultura”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dalla 2i Rete Gas S.p.A. con nota prot.U-2020-0060309 del 9 giugno 2020, acquisita con prot. 46049/MATTM del 18 giugno 2020, relativa al progetto di “Realizzazione di un metanodotto con tratto insistente sulla S.P. 75, sulla S.P. 77, sulla Strada Comunale di Cerignola, sulla S.P. 67, sulla S.P. 66, ricadente nei Comuni di Cerignola (FG), Trinitapoli (BT) e Zapponeta (FG)”;

PRESO ATTO che:

- a) il progetto rientra nella tipologia di cui all'Allegato II-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, al punto 1, lett. b, “installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km” sottoposte, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del medesimo decreto, a procedura di verifica di assoggettabilità in sede statale;
- b) il progetto, di nuova realizzazione, interferisce con siti della Rete Natura 2000, e pertanto ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, è sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'avviso relativo alla presentazione della già menzionata istanza di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 13 luglio 2020;

PRESO ATTO che il progetto, localizzato in Regione Puglia, interessa in particolare le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e si estende nei territori comunali di Zapponeta, Cerignola e Trinitapoli;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un metanodotto posato su strade esistenti passanti dai Comuni in questione. La posa delle condotte in parallelismo avverrà sulle Strade Provinciali come di seguito meglio specificato:

- a) Tratto 1: Parallelismo S.P. 75 Comune di Cerignola (FG), la posa della condotta avverrà dalla progressiva 0,00 (a confine con la particella 1011 del Foglio 11 del Comune di Cerignola dove è presente la condotta di alta pressione rete SNAM) alla progressiva 4000,00 metri direzione comune di Trinitapoli (dal km 26,00 al km 26,00+110 m);
- b) Tratto 2: Parallelismo Strada Comunale Cerignola (FG), la posa della condotta avverrà dalla progressiva 0.00 alla progressiva 2359,00 (intersezione con la SP 67), la condotta sarà posata nella corsia destra direzione Rivolese;
- c) Tratto 3: Parallelismo S.P. 77 Comune di Cerignola (FG), la posa della condotta avverrà dalla progressiva 0.00 alla progressiva 217,00 (intersezione con la SP 67), la condotta sarà posata nella corsia destra direzione Rivolese (dal km 14+900 m al km 15+100 m con direzione di marcia verso Zapponeta); Parallelismo S.P. 67 Comune di Cerignola (FG), la posa della condotta avverrà dalla progressiva 0.00 alla progressiva 3800,00 la condotta sarà posata a centro della strada direzione S.P. 66, strada attualmente non in servizio (dal km 0,00 al km 3+800 m); Parallelismo S.P. 66 Comune di Cerignola (FG), la posa della condotta avverrà dalla progressiva 0.00 alla progressiva 2207,00 la condotta sarà posata nella corsia lato destro direzione Zapponeta (dal km 7+100 m al km 9+200 m);
- d) Tratto 4: Parallelismo S.P. 66 Comune di Trinitapoli (BAT), la posa della condotta avverrà dalla progressiva 0.00 alla progressiva 1440,00 sempre sul lato destro direzione Zapponeta per collegamento alla rete esistente (dal km 9+200 m al km 11+300 m);
- e) Tratto 5: Parallelismo S.P. 66 Comune di Zapponeta (FG), la posa della condotta avverrà dalla progressiva 0.00 alla progressiva 3800,00 la condotta sarà posata a centro della strada direzione S.P. 66, strada attualmente non in servizio (dal km 11+300 m al km 12+800m).

CONSIDERATO che gli interventi progettuali interferiscono direttamente con l'area ZPS IT9110038 "Paludi presso il golfo di Manfredonia" e con l'area SIC IT9110005 "Zone umide della Capitanata" e che pertanto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97, per cui la 2i Rete Gas S.p.A. ha redatto allo scopo uno Studio di Incidenza Ambientale;

PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria non sono pervenute osservazioni;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla 2i Rete Gas S.p.A., con nota prot.U-2020-0136202 dell'11 dicembre 2020, acquisita con prot. 104713/MATTM del 14 dicembre 2020, e con nota prot. U-2020-0138637 del 16 dicembre 2020, acquisita con prot. 106330/MATTM del 17 dicembre 2020, sulla base di quanto richiesto dalla Regione Puglia con nota del 29 ottobre 2020, acquisita al prot. 91320/MATTM del 9 novembre 2020 e dal Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota prot. 30967-P del 26 ottobre 2020, acquisita in pari data al prot. 86143/MATTM;

VISTE le modifiche normative intervenute sull'art. 25 del decreto legislativo 152 del 2006 ad opera del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare il comma 2-quinquies del medesimo art. 25.

CONSIDERATO che prima della realizzazione dei lavori il proponente dovrà acquisire l'autorizzazione culturale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 42 del 2004 per le interferenze del progetto con alcuni beni culturali archeologici vincolati ai sensi della Parte II del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che per le medesime aree dovrà essere acquisita anche l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e che la conformità del progetto con le prescrizioni del piano paesaggistico della Puglia (PPTR) in tali aree è subordinata alla preliminare valutazione ai sensi della Parte II dello stesso decreto legislativo.

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, che la Relazione paesaggistica non può considerarsi compiutamente redatta e che, pertanto, il concerto del Direttore generale del Ministero della cultura non comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Regione Puglia, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 del 22 luglio 2021, assunta al protocollo n. 58756/MATTM del 28 luglio 2020;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero della cultura, reso con nota prot. 31182 del 20 settembre 2021, assunto al protocollo n. 100511/MATTM del 21 settembre 2021;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali n. 348 del 4 novembre 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, acquisito agli atti con prot. 140147/MATTM del 10 novembre 2022;

PRESO ATTO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che *“in merito alle implicazioni dello stesso progetto sui siti della Rete Natura interni all'Area di Influenza dell'opera (VInc.A.), ZPS IT9110038 “Paludi presso il Golfo di Manfredonia” e SIC IT9110005 “Zone umide della Capitanata”, non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti e che il progetto, anche alla luce degli obiettivi di conservazione dei siti, non avrà incidenze negative sull'integrità degli stessi siti.”*

ACQUISITO, con prot. 150579/MiTE del 30 novembre 2022, il parere dell'Ente Gestore Parco Nazionale del Gargano, espresso con nota prot. 7937/2022 del 30 novembre 2022 con cui si esprime parere favorevole in ordine alla Valutazione di Incidenza Ambientale per il progetto in questione, subordinato alla seguente prescrizione: *“siano attuate integralmente, le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti nelle relazioni di Progetto “Studio di Incidenza” e nello “Studio di fattibilità ambientale”;*

CONSIDERATO, quindi, che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con prescrizioni della Regione Puglia, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 del 22 luglio 2021, costituita da 33 pagine;
- b) il parere positivo con prescrizioni del Ministero della cultura, reso con nota prot. 31182 del 20 settembre 2021, costituito da 14 pagine;
- c) il parere positivo con condizioni ambientali n. 348 del 4 novembre 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da 27 pagine;
- d) il parere favorevole con prescrizioni dell'Ente Gestore Parco Nazionale del Gargano, espresso con nota prot. 7937/2022 del 30 novembre 2022, costituito da 4 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

Giudizio di compatibilità ambientale

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di “Realizzazione di un metanodotto con tratto insistente sulla S.P. 75, sulla S.P. 77, sulla Strada Comunale di Cerignola, sulla S.P. 67, sulla S.P. 66, ricadente nei Comuni di Cerignola (FG), Trinitapoli (BT) e Zapponeta (FG)”, proposto dalla 2i Rete Gas S.p.A., con sede in Milano, in Via Alberico Albricci 10, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Art. 2

Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 348 del 4 novembre 2022. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali del Ministero della cultura espresso con nota della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio n. 31182 del 20 settembre 2021. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 4
Condizioni ambientali della Regione Puglia

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali del parere della Regione Puglia di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 del 22 luglio, ove non già ricomprese nei pareri espressi dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dal Ministero della cultura.

Art. 5
Condizioni ambientali dell'Ente Gestore Parco Nazionale del Gargano

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali del parere dell'Ente Gestore Parco Nazionale del Gargano espresso con nota prot. 7937/2022 del 30 novembre 2022.

Art. 6
Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale valutazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 4 e 5 nonché, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, in quelli della Regione Puglia e dell'Ente Gestore Parco Nazionale del Gargano, per quanto concerne le condizioni ambientali di cui all'articolo 4 e 5. Il Ministero della cultura effettua le attività di verifica tramite il proprio Ufficio periferico così come indicato nel proprio parere.

3. I soggetti ed uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura e alla Regione Puglia.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i rispettivi profili di competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 7
Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è comunicato alla 2i Rete Gas S.p.A., al Ministero della cultura, alla Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla Regione Puglia, alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, alla Provincia di

Foggia, ai Comuni di Zapponeta, Cerignola, Trinitapoli, all'Ente Gestore Parco Nazionale del Gargano, all'ARPA Puglia.

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero della cultura, della Regione Puglia e dell'Ente Gestore Parco Nazionale del Gargano sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i cui termini di decorrenza andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Gianluigi Nocco



GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione Ecologica
Direttore Generale
13.01.2023 09:08:38
GMT+00:00

Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

LUIGI LA ROCCA

CN = LA ROCCA LUIGI
O = MIBACT
C = IT